



ADUNANZA N. 266 LEGISLATURA N. X

pag.
1

delibera
912

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "Interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Criteri per l'attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali - a.s. 2019/2020".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

D E L I B E R A

1. di approvare i criteri per l'attuazione degli interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali nonché i criteri di riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali per l'a.s. 2019/2020 riportati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che gli Ambiti Territoriali Sociali al termine dell'a.s. 2019/2020, dopo aver assicurato gli interventi di cui alla presente delibera, possono utilizzare le eventuali economie per integrare le risorse che verranno trasferite dal Servizio Politiche Sociali e Sport quale budget per l'anno 2020 per l'intervento denominato "Integrazione scolastica" di cui alla L.R. 18/96.
3. di stabilire che eventuali ulteriori risorse finalizzate al medesimo intervento verranno ripartite con i medesimi criteri di cui all'Allegato "A";

23



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad € 2.255.132,98 fa carico al capitolo 2120210041 del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 784 del 02.07.2019, capitolo di spesa correlato in entrata al capitolo 1201010244 - accertamento n. 1270/2019.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Deborah Giraldi*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(*Luca Ceriscioli*)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 18/96 e s.m.i. "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità".
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
- L.R. 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2018 "Riparto del contributo di 75 milioni di euro, per l'anno 2018, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali", registrato alla Corte dei Conti in data 15.01.2019.
- DGR n. 137 del 13.02.2019 "Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale".
- Art. 9 della L.R. n. 8 del 18 aprile 2019 "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale".
- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 100 del 9.05.2019 "Fondo nazionale per gli interventi a favore dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica e sensoriale € 2.395.132,98 - annualità 2018. Cap. entrata n. 1201010244 del bilancio 2019/2021".
- DGR n. 550 del 13.05.2019 "Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Art. 51, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2019 delle economie di spesa e variazione compensativa tra dotazioni di cassa. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 8° provvedimento".
- L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019/2021”.
- DGR n. 1794 del 27/12/2018 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”.
- DGR n. 1795 del 27/12/2018 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli”.
- DGR n. 784 del 02.07.2019 “Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: “Interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Criteri per l’attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali - a.s. 2019/2020”.

Motivazione

La Regione Marche, a seguito della Legge n. 56/2014 (c.d. “Legge Delrio”), ha disposto con propria L.R. n. 13/2015 il riordino delle funzioni amministrative non fondamentali esercitate dalle Province e il trasferimento delle stesse funzioni alla Regione.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2018, di cui alla normativa di riferimento, sono state trasferite alla Regione Marche le risorse finanziarie per l’esercizio delle funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per l’anno 2018.

Con successiva L.R. n. 8 del 18 aprile 2019 art. 9, la Regione Marche ha modificato la L.R. 18/96 introducendo all’art. 14 (Integrazione scolastica) il comma 4 bis che recita: “*Le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, di cui al comma 947 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016), sono trasferite ai Comuni associati negli ambiti territoriali sociali (ATS) individuati ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia)*”.

In relazione al principio di derivazione costituzionale tale per cui si trasferiscono funzioni ad altro livello di governo assieme alle risorse per farvi fronte, con la presente deliberazione si trasferiscono agli ATS le risorse di cui al DM del 21 dicembre 2018 pari ad € 2.255.132,98, riservandosi di trasferire agli stessi ATS le eventuali ulteriori risorse utilizzando i medesimi criteri di riparto.

Con la presente deliberazione vengono, quindi, definiti i criteri regionali riportati nell’allegato “A” per l’attuazione degli interventi a favore degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali nonché i criteri di riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali deputati all’attuazione degli interventi in questione nell’anno scolastico 2019/2020.

Gli interventi da attuare a favore degli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2019/2020, in continuità con i precedenti anni scolastici, sono principalmente quelli rivolti agli alunni con disabilità sensoriali consistenti nel concedere alle famiglie richiedenti un contributo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare, per i sussidi e i supporti all’autonomia, per l’adattamento dei testi scolastici e per la frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati. Occorre sottolineare che nella definizione dei criteri per l’attuazione degli interventi rivolti agli alunni con disabilità sensoriali si è tenuto conto dell’equilibrio tra libertà di scelta in capo alle famiglie, tutela del lavoro e garanzia della qualità dei servizi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Infatti, per quanto riguarda il rapporto di lavoro tra la famiglia e l'operatore si stabilisce che questo debba essere formalizzato attraverso un contratto stipulato secondo la normativa vigente in modo da tutelare sia il lavoratore che la famiglia stessa. Inoltre, per una maggiore tutela delle parti, su indicazioni emerse nelle due riunioni tenutesi in data 4.06.2019 e in data 20.06.2019 alla presenza delle Organizzazioni sindacali confederali di CGIL, CISL e UIL; dei Pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP; dell'Ente Nazionale Sordi - ENS Marche e dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti - UICI Marche, si propone che i contratti da stipulare di norma sono quelli che fanno riferimento al CCNL Cooperative sociali, Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto domestico, UNEBA - CCNL per il personale dipendente dai settori socio-assistenziali, socio-sanitario ed educativo.

Con riferimento all'adattamento testi scolastici per alunni con disabilità sensoriali occorre precisare che con le risorse di cui alla presente deliberazione si farà fronte ai costi sostenuti dalle famiglie per i testi scolastici relativi all'a.s. 2020/2021 così da assicurare agli alunni i testi in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico.

Accanto agli interventi a favore degli alunni con disabilità sensoriali viene finanziato anche l'intervento a sostegno del trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti la Scuola Secondaria di II° grado. In questo caso l'Ente capofila dell'ATS rimborsa, quale contributo, una quota parte del costo sostenuto per il servizio di trasporto scolastico. Il contributo concesso nella misura massima di € 0,90 al Km e comunque nel limite dell'effettivo costo sostenuto, riguarda il costo per il carburante, per la prestazione effettuata dall'autista del mezzo e per l'assistente accompagnatore, qualora previsto. Sono, invece, esclusi i costi per attività prestate da volontari o da genitori.

Sulla base dei dati ad oggi disponibili riferiti al monitoraggio anno scolastico 2017/2018, effettuato dal Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità, e sempre secondo le indicazioni emerse negli incontri di cui sopra, si ritiene opportuno ripartire le suddette risorse disponibili pari ad € 2.255.132,98 tra gli Ambiti Territoriali Sociali secondo i seguenti criteri:

- per il 40% in relazione al numero degli alunni con disabilità sensoriale presenti in ciascun ATS desumibile dal monitoraggio anno scolastico 2017/2018;
- per il 60% in relazione alla popolazione compresa tra 0 - 23 anni residente sul territorio regionale al 01.01.2018 (dati ISTAT disponibili).

Il limite dei 23 anni è stato definito tenendo in considerazione il fatto che l'alunno disabile può incontrare maggiori difficoltà a completare l'intero percorso scolastico.

Il suddetto finanziamento pari ad € 2.255.132,98 viene trasferito agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali in un'unica soluzione entro l'anno 2019 per la realizzazione degli interventi di cui alla presente delibera per il periodo che va dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2020 estendibile al mese di luglio 2020 per gli alunni che devono sostenere l'esame di maturità.

Gli ATS nell'utilizzo del suddetto finanziamento hanno l'autonomia di definire, in sede di tavoli di concertazione locale, l'individuazione di priorità in base alle esigenze emergenti.

Gli Ambiti Territoriali Sociali al termine dell'a.s. 2019/2020, dopo aver assicurato gli interventi di cui alla presente delibera, possono utilizzare le eventuali economie per integrare le risorse che verranno trasferite dal Servizio Politiche Sociali e Sport quale budget per l'anno 2020 per l'intervento denominato "Integrazione scolastica" di cui alla L.R. 18/96.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Entro il 30 settembre 2020 gli ATS devono render conto dell'effettivo utilizzo delle risorse trasferite al Servizio Politiche Sociali e Sport attraverso apposita modulistica che verrà messa a loro disposizione.

I dati raccolti verranno utilizzati dal Centro Regionale di Ricerca e Documentazione delle Disabilità per effettuare un monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui alla presente deliberazione. Le risultanze del monitoraggio saranno oggetto di analisi e studio da parte del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità che provvederà a restituire i dati elaborati al territorio.

Con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport si provvederà a definire i tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi in questione.

La suddetta somma di € 2.255.132,98 risulta coerente quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., / siope, ed afferisce al capitolo n. 2120210041, del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 784 del 02.07.2019, correlato al capitolo di entrata n. 1201010244 - accertamento n. 1270/2019.

Trattasi pertanto di obbligazione esigibile nell'anno 2019.

Con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche, si è proceduto con nota ID 15416012 del 12.12.2018, così come stabilito dalla lettera A (Allegato A) del Decreto del Dirigente della P.F. "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" n.12 del 26/07/2017, ad attivare la procedura informale di verifica dell'esistenza o meno di casi di aiuto di stato con la stessa PF "Controlli di secondo livello auditing e società partecipate" (Distinct body), in quanto allora competente in materia di aiuti di Stato e deputata a "dare supporto, sotto forma di pareri non vincolanti per la preparazione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica". Con nota ID 15469189 del 18.12.2018 la suddetta P.F. ha comunicato che rispetto agli interventi di cui alla presente deliberazione non si configurano aiuti di stato.

Vista la DGR n. 784 del 02.07.2019 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Criteri per l'attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali - a.s. 2019/2020".

Rilevato che in data 18.07.2019 la competente Commissione consiliare ha espresso parere favorevole n. 164/2019;

Considerato, inoltre, che in data 18.07.2019 il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole n. 31/2019 alla DGR n. 784/2019.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Maria Laura Bernacchia)

dB



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 2.255.132,98 con riferimento alla disponibilità già attestata con DGR n. 784 del 02.07.2019 a carico del capitolo 2120210041 del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019.

*Il responsabile della PO
Controllo Contabile della Spesa 2
(Federico Ferretti)*

24/07/19

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, ne propone l'adozione alla Giunta regionale e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

*IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Giovanni Santarelli)*

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

*IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A"

INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FISICHE O SENSORIALI. CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DA TRASFERIRE AGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI - A.S. 2019/2020**1. INTERVENTI A CARATTERE SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI**

Gli interventi a favore degli alunni con disabilità sensoriali sono finalizzati a favorire il pieno sviluppo delle loro potenzialità, la loro integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società, nonché il raggiungimento di livelli di autonomia adeguati alle individuali condizioni psicologiche, intellettive e sociali. La piena attuazione delle finalità è perseguita mediante il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alle famiglie. Tale sistema è realizzato, in esecuzione della normativa nazionale e regionale vigente, con l'impiego integrato di tutte le risorse pubbliche sia umane che finanziarie, con la qualità delle prestazioni e con la libera scelta dei servizi da parte dei beneficiari.

1.1 Destinatari

I destinatari sono gli studenti audiolesi e videolesi, in particolare:

- a) alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della **condizione di sordità** ai sensi dall'art. 1 della L.381/1970 e dal decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992, ove in particolare, viene richiesto:
- l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel (= dB) HTL di media tra le frequenze 500 - 1000 - 2000 hertz (= Hz) nell'orecchio migliore se la persona interessata al riconoscimento non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età; l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 dB qualora l'interessato abbia compiuto il dodicesimo anno d'età;
 - che l'ipoacusia abbia reso difficoltoso l'apprendimento della lingua vocale, vale a dire, che abbia interferito negativamente sulla sua naturale acquisizione;
- b) alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della **condizione di cecità** ai sensi delle Leggi n.382/1970, n.138/2001 e ss.mm.ii. come di seguito precisato:

Ciechi Totali:

- coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Ciechi Parziali:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ipovedenti gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Ipovedenti medio-gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

Destinatari degli interventi socio-educativi-assistenziali sono anche gli alunni che presentano una disabilità sensoriale lieve riconosciuta tale secondo norme di legge.

1.2 Tipologia degli interventi

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, assicura gli interventi a carattere socio-educativo-assistenziale di seguito elencati:

- A) Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare**
- B) Sussidi e supporti all'autonomia**
- C) Adattamento dei testi scolastici**
- D) Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati.**

A) Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare

L'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui all'art. 13, comma 3, della L. 104/92 è un'assistenza specialistica *ad personam* che deve essere fornita al singolo studente in ambito domiciliare, nel caso specifico con disabilità sensoriale, per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione, in aggiunta all'insegnante di sostegno, agli insegnanti curricolari e all'assistente scolastico.

L'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione riveste un ruolo fondamentale nel processo di integrazione scolastica, per cui tale intervento deve essere chiaramente espresso nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) di cui all'art. 12 comma 5 della L.104/92, così come l'indicazione del numero delle ore mensili da assegnare all'alunno in ambito domiciliare. Esclusivamente nella circostanza in cui l'alunno non sia titolare di PEI, la famiglia dovrà corredare la domanda di accesso al contributo, con il "Piano Didattico Personalizzato" redatto dal Consiglio di Classe da cui emerge il bisogno di intervento e le ore mensili da assegnare.

La famiglia, basandosi sulle indicazioni dell'UMEE/UMEA - operanti nell'ambito delle Unità Operative Sociali e Sanitarie (U.O.Se.S) ai sensi della DGR n. 110/2015- che ha la presa in carico della persona con disabilità, nel rispetto delle scelte indicate dal PEI ed avvalendosi del supporto delle Associazioni di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità sensoriale, sceglie direttamente il soggetto fornitore dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione optando tra figure autonome e imprese, profit o non profit, che gestiscono interventi socio assistenziali.

In attesa che la Regione istituisca l'Elenco regionale degli operatori alla comunicazione e all'autonomia per disabili, gli operatori (liberi professionisti o dipendenti di imprese profit o non profit) devono possedere comprovata competenza e professionalità maturate nell'ambito della disabilità sensoriale; in particolare dovranno dimostrare di aver svolto effettivamente l'attività didattica per almeno due anni e/o essere in possesso di un attestato di partecipazione di un corso concernente la disabilità sensoriale realizzato da Enti accreditati dalle Regioni.

23



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il rapporto di lavoro tra la famiglia e l'operatore di cui al punto sopra, scelto liberamente dalla famiglia, deve essere formalizzato attraverso un contratto stipulato secondo la normativa vigente in modo da tutelare sia il lavoratore che la famiglia stessa. Per una maggiore tutela delle parti, i contratti di norma sono quelli che fanno riferimento al CCNL Cooperative sociali, Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto domestico, UNEBA - CCNL per il personale dipendente dai settori socio-assistenziali, socio-sanitario ed educativo.

A sostegno di tale intervento, l'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede direttamente alle famiglie, per tutta la durata dell'a.s. (settembre 2019/giugno 2020) un contributo quale rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate attraverso documentazione fiscale quietanzata. Per gli alunni che devono sostenere l'esame di maturità l'intervento viene garantito anche nel mese di luglio e comunque non oltre lo svolgimento delle prove di esame.

Il contributo è erogato dall'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale dietro presentazione della domanda di contributo che deve essere presentata da parte della famiglia ogni due mesi. Il contributo non potrà comunque superare i seguenti limiti massimi:

- € 450,00 lorde al mese;
- € 18,00 quota oraria lorda dell'operatore ammessa a contributo.

Si interviene a favore dei nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 erogando il contributo in via anticipata alla famiglia a fronte della presentazione di rendicontazione non quietanzata. La famiglia ha l'obbligo di pagare il lavoratore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.

Nel caso di situazioni complesse, qualora l'intervento di cui alla presente deliberazione risulti insufficiente, è possibile integrare tale intervento con quelli specifici previsti dalla L.R. 18/96, a fronte di una specifica richiesta motivata dal PEI.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'assistente o di sostituzione dell'assistente stesso, la famiglia dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.

B) Sussidi e supporti per l'autonomia

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede, su istanze delle famiglie aventi diritto, un contributo straordinario per l'acquisto, previa autorizzazione dell'Ente capofila stesso, di sussidi e supporti all'autonomia non previsti dal Nomenclatore tariffario delle protesi del Servizio Sanitario Nazionale per esigenze individuali e strettamente legate all'attività didattica svolta a domicilio. Tale contributo è finalizzato a garantire allo studente la massima autonomia possibile nello svolgimento del percorso di studio o per agevolare il percorso di reintegrazione sociale. In particolare concede:

- a) sussidi: un contributo massimo annuo di € 300,00 per batterie/pile per apparecchi acustici o altri strumenti similari;
- b) supporti per l'autonomia: un contributo massimo per ciclo di studi di € 1.000,00 per computer, software e altri ausili tecnologici a condizione che siano espressamente dichiarati necessari nel PEI.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si interviene a favore dei nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 erogando il contributo in via anticipata a fronte della presentazione di rendicontazione non quietanzata. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.

Il presente contributo è cumulabile con il contributo concesso per l'intervento di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione.

C) Adattamento testi scolastici a.s. 2020/2021

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale assicura ai destinatari di cui al punto 1.1 lett. b) l'intervento di adattamento dei testi scolastici (traduzione in braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) in quanto indispensabili per agevolare l'apprendimento e l'acquisizione di concetti.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede direttamente alle famiglie, dietro presentazione di idonea documentazione, un contributo massimo in relazione alla scuola frequentata come di seguito specificato:

- Scuola Primaria: € 4.000,00;
- Scuola secondaria di primo grado: € 4.000,00;
- Scuola secondaria di secondo grado: € 4.000,00.

Il presente contributo è cumulabile con il contributo concesso per l'intervento di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione.

I suddetti importi potranno subire variazioni in aumento per casi eccezionali e debitamente motivati dalla Scuola frequentata dall'alunno nel PEI e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale deve raccogliere le istanze delle famiglie aventi diritto corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata della Scuola, redatta dall'insegnante di sostegno o altro referente scolastico, in cui si specificano i testi per l'a.s. 2020/2021 che necessitano di adattamento (trasduzione braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) con indicate le relative parti di testo che necessariamente devono essere oggetto di modifica (es. n. pagine per capitolo, paragrafi, ecc.) e tipo di adattamento richiesto;
- b) preventivo rilasciato dal soggetto scelto per l'adattamento dei testi;
- c) eventuale validazione da parte del soggetto che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi dei ciechi e degli ipovedenti.

Il soggetto individuato dalla famiglia per il servizio di trascrizione e di adattamento dei testi scolastici deve rispettare le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti d'autore.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, a seguito della fase istruttoria, rilascia all'utente l'autorizzazione richiesta per l'adattamento dei testi per l'a.s. 2020/2021.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale liquida direttamente alle famiglie aventi diritto il contributo regionale nei limiti massimi sopra indicati secondo le seguenti modalità:

- un acconto pari al 70% del costo complessivo dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi; la famiglia ha l'obbligo di pagare

23



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.
- il saldo del 30% dietro presentazione di fattura quietanzata di cui sopra.

Nel caso di nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 viene erogato un contributo regionale, in via anticipata, pari al costo complessivo del servizio dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.

D) Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede, su istanze delle famiglie aventi diritto, un contributo a rimborso del costo sostenuto per la retta necessaria alla frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati per minorati della vista o dell'udito sia in regime di convitto che di semiconvitto.

Si provvederà a predisporre nell'ambito del PEI un dettagliato progetto socio-assistenziale dove si dovrà specificare l'opportunità o necessità della scelta, la durata del corso, l'indicazione della data di avvio e di fine della scuola scelta, la misura dell'intervento economico previsto.

Il costo rimborsabile alla famiglia non potrà superare l'importo di € 11.500,00 annue.

L'inserimento in istituto deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale per poter ottenere il contributo richiesto.

Il presente contributo non è cumulabile con nessuno degli interventi di cui alla presente deliberazione.

2. INTERVENTO A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO.

L'Ente capofila dell'ATS rimborsa, quale contributo, una quota parte del costo sostenuto per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità che frequentano nell'a.s. 2019/2020 una Scuola Secondaria di II° grado. La misura massima del contributo è pari ad € 0,90 al Km.

Le spese ammissibili sono quelle riferite al costo per il carburante, per la prestazione effettuata dall'autista del mezzo e per l'assistente accompagnatore, qualora previsto. Sono esclusi rimborsi spese per attività prestata da volontari o da genitori.

3. CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE, MODALITÀ DI EROGAZIONE E VERIFICA

Lo stanziamento pari ad € 2.255.132,98 viene ripartito tra gli Ambiti Territoriali Sociali secondo i seguenti criteri:

- per il 40% in relazione al numero degli alunni con disabilità sensoriale presenti in ciascun ATS desumibile dal monitoraggio anno scolastico 2017/2018;
- per il 60% in relazione alla popolazione compresa tra 0 - 23 anni residente sul territorio regionale al 01.01.2018 (dati ISTAT).

AB



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il finanziamento così ripartito viene trasferito agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali in un'unica soluzione entro l'anno 2019 per la realizzazione degli interventi di cui alla presente delibera per il periodo che va dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2020 estendibile al mese di luglio 2020 per gli alunni che devono sostenere l'esame di maturità.

Nell'utilizzo del finanziamento complessivamente pari ad € 2.255.132,98 gli ATS hanno l'autonomia di definire in sede di tavoli di concertazione locale, l'individuazione di priorità in base alle esigenze emergenti.

Gli Ambiti Territoriali Sociali al termine dell'a.s. 2019/2020, dopo aver assicurato gli interventi di cui alla presente delibera, possono utilizzare le eventuali economie per integrare le risorse che verranno trasferite dal Servizio Politiche Sociali e Sport quale budget per l'anno 2020 per l'intervento denominato "Integrazione scolastica" di cui alla L.R. 18/96.

Entro il 30 settembre 2020 gli ATS rendono conto al Servizio Politiche Sociali e Sport, attraverso apposita modulistica, dell'effettivo utilizzo delle risorse trasferite. I dati verranno utilizzati dal Centro Regionale di Ricerca e Documentazione delle Disabilità per effettuare un monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui alla presente deliberazione. Le risultanze del monitoraggio saranno oggetto di analisi e studio da parte del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità che provvederà a restituire i dati elaborati al territorio.

4. TEMPI E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

I tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui alla presente delibera verranno fissati con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.

23